



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

ORDINANZA N. 8/2022

**OGGETTO: Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio Comunale.**

### IL SINDACO

**Vista** la Legge 157 del 11.02.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

**Vista** la Legge Regionale n. 8 del 15.02.1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Richiamata** l'ordinanza nr. 71 del 04/10/2012 "Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio Comunale" prorogata con ordinanza nr. 24 del 12/10/2020 e nr. 16 del 14/10/2021;

**Richiamato** il parere relativo al mantenimento dell'ordinanza rilasciato dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comune Pianura Reggiana prot. nr. 18699/2022 nel quale viene evidenziato che:

- tale area è collocata in un contesto agricolo frequentato da una moltitudine di utenti che utilizzano il perimetro individuato nell'ordinanza richiamata per trascorrere il proprio tempo libero, in particolare effettuando attività motorie;
- il divieto contribuisce a mantenere in sicurezza l'utente impegnato in dette attività che al contrario sarebbe esposto a un potenziale pericolo rappresentato dalla presenza di uomini armati;

**Valutato** inoltre che l'affissione di apposita cartellonistica di preavviso consente di dare maggiore diffusione della situazione di pericolo, senza pregiudicare l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone a disposizione in cui esercitare tale attività liberamente;

**Ritenuto** pertanto dover provvedere in merito a tutela dell'incolumità pubblica;

**Visto** l'art. 54 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

### ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria di cui alle precedenti ordinanze temporanee nr. 71 del 04/10/2012, nr. 24 del 12/10/2020 e nr. 16 del 14/10/2021, come da planimetria allegata, nell'area del territorio comunale compresa tra:

- 1 a Sud Via Cattania,
- 2 a Est Cavo Campagnola,
- 3 a Ovest Via Comunale Novellara e Cavo Linarola
- 4 a Nord sino al confine con i terreni classificati al Catasto Terreni foglio 7 – particella 4/5/6.

La presente Ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.



Comune di Campagnola Emilia  
Provincia di Reggio Emilia

---

**DISPONE**

La pubblicazione all'albo pretorio e l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Reggio Emilia
- Provincia di Reggio Emilia
- A.T.C. RE 2 Pianura Est
- Comando dei Carabinieri di Campagnola Emilia
- Comando di Polizia Locale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana
- Guardie Ecologiche Volontarie
- Ufficio Tecnico Comunale

Che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda all'aggiornamento dell'apposito tabellamento, nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto;

**INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sara Bezzecchi, quale Responsabile del 1^ Settore – Affari Generali e Istituzionali.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/09/2022

IL SINDACO  
Alessandro Santachiara

ALLEGATO ORDINANZA NR. 8/2022



